

Statuto in vigore	Modifiche proposte
<p>Art. 1 - Denominazione, sede e durata La Fondazione denominata "ISTITUTO G. GIGLIO di CEFALU'" ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra - Pisciotto, presso il nuovo complesso ospedaliero "G.Giglio" di Cefalù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.</p>	<p>Art. 1 - Denominazione, sede, natura e durata <i>La Fondazione denominata "ISTITUTO G. GIGLIO di CEFALU'" ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra - Pisciotto, presso il nuovo complesso ospedaliero "G.Giglio" di Cefalù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie.</i> <i>La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale con funzioni strumentali rispetto a quelle dei fondatori ed ha durata illimitata.</i></p>
<p>Art. 2 Finalità</p> <p>La Fondazione persegue le seguenti finalità: svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in gestione; elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l'assistenza sanitaria; elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione universitaria, formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio; partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo; acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività predette; svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.</p>	<p>Art. 2 Finalità</p> <p>La Fondazione persegue le seguenti finalità: svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in gestione; elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l'assistenza sanitaria; elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione universitaria, formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio; partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo; acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività predette; svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.</p>
<p>Art. 3 - Attività</p>	<p>Art. 3 - Attività</p>

<p>La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti in linea con la programmazione sanitaria regionale.</p> <p>La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo agli Enti qualificati come fondatori ai sensi dell'art.6 che segue.</p>	<p>La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti <i>in ottemperanza</i> alla programmazione sanitaria regionale.</p> <p>La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo <i>ai suoi fondatori, quali individuati dal successivo art. 6 del presente Statuto, fatto salvo, comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.</i></p>
<p>Art. 4 Patrimonio e mezzi finanziari</p> <p>Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o conferiti successivamente dai Fondatori e da altri soggetti e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dai redditi del suo patrimonio; b) dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati; c) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse; d) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli Enti costituiti o partecipati dalla Fondazione; e) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio. 	<p>Art. 4 Patrimonio e mezzi finanziari</p> <p>Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o conferiti successivamente dai Fondatori e da altri soggetti e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dai redditi del suo patrimonio; b) dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati; c) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse; d) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli Enti costituiti o partecipati dalla Fondazione; e) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.
<p>Art. 5 Esercizio finanziario</p> <p>L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di</p>	<p>Art. 5 Esercizio finanziario</p> <p>L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di</p>

<p>quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi dell'Art.6 che segue. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.</p>	<p>quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.</p>
<p>Art. 6 Fondatori</p> <p>Sono fondatori la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - G. Di Cristina - Benfratelli di Palermo.</p> <p>Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione.</p> <p>I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali</p>	<p>Art. 6 Fondatori</p> <p>1. <i>Sono fondatori la Presidenza della Regione siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.</i></p> <p>2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione.</p> <p>3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali</p>
<p>ART.7 Organi della fondazione</p> <p>1. Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Direttore generale; il Collegio sindacale.</p>	<p>ART.7 Organi della fondazione</p> <p>1. <i>Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio sindacale.</i></p> <p>2. <i>I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale operano, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di</i></p>

	<i>attività della fondazione o che comunque determinino una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.</i>
<p>ART.8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente Art.6 in ragione di uno per ciascun Ente. Ognuno degli Enti si obbliga ad effettuare la nomina almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio. Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato di un egual numero anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione salvo pattuizione contraria. Ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente Art.6 potranno in essere forme di consultazione preventiva finalizzate a verificare la sussistenza in capo ai soggetti designati dai requisiti di cui al comma successivo. Il Consigliere designato dal Presidente della regione Siciliana è di diritto il Presidente della Fondazione.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica. I Fondatori assicureranno una presenza qualificata nel Consiglio di Amministrazione di soggetti che hanno maturato i requisiti di cui al precedente capoverso nell'ambito di abbiano enti senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o nella loro esperienza professionale.</p> <p>3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.</p> <p>4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto nella misura massima il compenso omnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, previsto dal comma 4 dell'art.20 della Legge Regionale 12</p>	<p>ART.8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)</p> <p><i>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6 in ragione di uno per ciascun Ente.</i></p> <p>Ognuno degli Enti si obbliga ad effettuare la nomina almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio. Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato di un egual numero anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione salvo pattuizione contraria. Ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art. 6 potranno in essere forme di consultazione preventiva finalizzate a verificare la sussistenza in capo ai soggetti designati dai requisiti di cui al comma successivo. Il Consigliere <i>nominato</i> dal Presidente della regione Siciliana è di diritto il Presidente della Fondazione.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica. <i>In particolare, tali componenti saranno scelti, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, altresì, tra coloro che abbiano ricoperto, per almeno un intero mandato, non inferiore a un triennio, incarichi analoghi a quelli oggetto di nomina presso enti del SSN o con lo stesso integrati o accreditati e presso soggetti pubblici o privati aventi finalità coincidenti con quelle di cui al precedente art. 2, ovvero che siano stati inquadrati per almeno dieci anni con funzioni di responsabilità di articolazioni organizzative presso pubbliche amministrazioni che svolgano attività assistenziali, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società aventi fatturato annuo non inferiore a quello risultante dalla media degli ultimi tre bilanci di esercizio della</i></p>

<p>maggio 2010 n.11 per i componenti degli organi di amministrazione delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione Siciliana.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione, a cui compete la fissazione dei compensi dei propri componenti nei limiti di cui al comma precedente, si adeguerà, ove intervenute, alle disposizioni della Regione.</p>	<p><i>Fondazione.</i></p> <p><i>Potranno essere altresì nominati i soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, come modificato dall'art. 81, comma 2, della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, ovvero coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per la nomina a Direttore generale degli Enti del SSN dal D. Lgs. n. 171/2016.</i></p> <p>3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.</p> <p>4. <i>Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995. Ai componenti diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà corrisposto nella misura massima il compenso omnnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, previsto dall'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11 per i componenti degli organi di amministrazione dei soggetti istituzionali ivi previsti.</i></p> <p>5. <i>Per tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione i compensi saranno comunque adeguati alle disposizioni applicate ratione temporis nella Regione Siciliana.</i></p>
<p>Art. 9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli di indirizzo e controllo sull'amministrazione ordinaria.</p> <p>In particolare spetta al Consiglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> nominare il Vice Presidente; adottare il regolamento interno della fondazione; approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi e delle determinazioni del Consiglio; approvare la programmazione annuale e pluriennale della gestione; deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e altre liberalità; deliberare l'integrazione del patrimonio, 	<p>Art. 9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)</p> <p><i>1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti. In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;</i> <i>adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;</i> <i>approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;</i> <i>approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;</i> <i>approvare le modifiche statutarie;</i> <i>deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;</i>

<p>destinando allo stesso beni e utilità, ai sensi del precedente articolo 5;</p> <p>h) approvare l'organizzazione interna degli uffici e affidare, su proposta del Direttore Generale, gli incarichi dirigenziali di più elevata responsabilità;</p> <p>i) approvare le modifiche statutarie;</p> <p>l) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;</p> <p>m) deliberare la costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;</p> <p>n) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio;</p> <p>o) deliberare in ordine a ogni attività ritenuta necessaria od opportuna per il proseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;</p> <p>p) fissare i compensi dei propri componenti nei limiti di cui al comma 4 del precedente art.8;</p> <p>q) nominare e revocare il Direttore Generale in conformità a quanto previsto all'art.12;</p> <p>r) assegnare gli obiettivi al Direttore Generale;</p> <p>s) nominare il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, con il parere vincolante del Direttore Generale;</p> <p>t) svolgere ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi.</p>	<p>g) deliberare la costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;</p> <p>h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio;</p> <p><i>i) adeguare i compensi dei propri componenti nei limiti di cui al comma 5 del precedente art.8;</i></p> <p><i>l) approvare l'organizzazione</i></p> <p><i>2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art. 16.</i></p>
<p>ART.10 Consiglio di Amministrazione (convocazione e quorum)</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente Art.6.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni</p>	<p>ART. 10 Consiglio di Amministrazione (convocazione e quorum)</p> <p><i>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente Art.6.</i></p> <p><i>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.</i></p> <p><i>3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni</i></p>

<p>prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.</p> <p>4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti.</p> <p>In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di tre componenti, o, nel caso in cui i componenti divenissero più di cinque ai sensi dell' art.8, comma 1, con la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.</p> <p>6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.</p> <p>8. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.</p> <p>9. Le decisioni di cui alle lettere b), d), g), i), l), m) n) q) e r) del precedente articolo 9 sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p>	<p><i>prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.</i></p> <p><i>In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.</i></p> <p><i>4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti.</i></p> <p><i>In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di due componenti, o, nel caso in cui i componenti divenissero più di tre ai sensi dell' art.8, comma 1, con la presenza di almeno il 50% dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità superiore.</i></p> <p><i>5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente si considera doppio.</i></p> <p><i>6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p><i>7. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.</i></p> <p><i>8. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</i></p>
<p>Art. 11 Il Presidente</p> <p>Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.</p> <p>Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione. Può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario e opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata con</p>	<p>Art. 11 Il Presidente</p> <p>Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. <i>Dispone, in</i></p>

<p>sollecitudine dallo stesso Presidente.</p>	<p><i>particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.</i></p> <p><i>Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, con le modalità e i criteri previsti per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere d'Amministrazione, fermo restando l'obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate. Può inoltre adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione</i></p>
<p>ART. 12 Direttore Generale</p> <p>1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, è scelto fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per gli aspiranti alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Siciliana.</p> <p>2. Il Direttore Generale ha tutti i poteri di gestione e di ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale,</p>	<p>ART. 12 Collegio Sindacale</p> <p><i>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione siciliana, dei quali due su proposta, rispettivamente, dell'Assessore regionale della Salute e dell'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio è presieduto dal componente nominato direttamente dal Presidente della Regione Siciliana.</i></p> <p>Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.</p> <p>I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.</p> <p>Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa,</p>

<p>anche dal punto di vista disciplinare; propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento degli incarichi dirigenziali di più elevata responsabilità.</p> <p>3. Il direttore generale dura in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca per i casi previsti dalla legge e/o dal contratto, e può essere riconfermato.</p> <p>4. Al direttore generale viene corrisposto il compenso previsto per quello di una Azienda Ospedaliera del S.S.R. con la decurtazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2013 n.9.</p>	<p>accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.</p> <p>Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del <i>Presidente della Fondazione</i>, con esclusione di quelli correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti.</p>
<p>Art. 12 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri così nominati: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale della Salute e uno dall'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.</p> <p>Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.</p> <p>Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del Presidente della Fondazione, con esclusione di quelli correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti.</p>	<p>Art. 13 Comitato Tecnico Scientifico</p> <p>La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché dell'attività scientifica svolta da altri soggetti alla quale la Fondazione partecipa.</p> <p>La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato, nonché i requisiti, le modalità di nomina e i compensi dei componenti dello stesso saranno fissati dal Regolamento interno.</p>
<p>Art. 14 Comitato Tecnico Scientifico</p> <p>La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché dell'attività scientifica svolta da altri soggetti alla quale la</p>	<p>Art. 14 Scioglimento della fondazione e destinazione dei beni</p> <p>In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità affini tra i quali possono essere gli stessi Enti deliberanti.</p>

<p>Fondazione partecipa. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato, nonché i requisiti, le modalità di nomina e i compensi dei componenti dello stesso saranno fissati dal Regolamento interno.</p>	
<p>15 Scioglimento della fondazione e destinazione dei beni</p> <p>In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente Art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità affini tra i quali possono essere gli stessi Enti deliberanti.</p>	<p>Art. 15 Coordinamento con la programmazione dell'Assessorato regionale della Salute e norme di rinvio</p> <p><i>Sulla base dei principi scaturenti dall'art. 16, comma 1, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, sono trasmessi all'Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) bilancio d'esercizio;</i> <i>b) dotazioni organiche complessive;</i> <i>c) programmi annuali e pluriennali di attività e le loro variazioni e integrazioni e verificare l'attuazione degli stessi;</i> <i>d) costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;</i> <i>e) scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio.</i> <p><i>La trasmissione di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione al fine di consentire, entro il sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti inviati, la verifica della loro conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte dell'Assessorato regionale della Salute.</i></p> <p><i>Decorso tale termine, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.</i></p> <p><i>Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l'Assessorato regionale della salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio. L'efficacia dell'atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell'Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando l'obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell'Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.</i></p> <p><i>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per gli enti del Servizio</i></p>

	<i>Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni del codice civile e, in specie, i suoi artt. 14 e ss.</i>
Art. 16 Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.	



FONDAZIONE "ISTITUTO G. GIGLIO" - CEFALÙ

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede, natura e durata

1. La Fondazione denominata "ISTITUTO G. GIGLIO di CEFALU'" ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra - Pisciotto, presso il nuovo complesso ospedaliero "G.Giglio" di Cefalù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale con funzioni strumentali rispetto a quelle dei fondatori ed ha durata illimitata.

Art. 2 Finalità

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in gestione;
- elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l'assistenza sanitaria;
- elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione universitaria, formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio;
- partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo;

- acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività predette;

- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti in ottemperanza alla programmazione sanitaria regionale.

2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo ai suoi fondatori, quali individuati dal successivo art. 6 del presente Statuto, fatto salvo, comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o conferiti successivamente dai



FONDAZIONE "ISTITUTO G. GIGLIO" - CEFALÙ

STATUTO

Fondatori e da altri soggetti e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.

1. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;
- c) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;
- d) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli Enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;
- e) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 5 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

5. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.

Art. 6 Fondatori

1. Sono fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione.

3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.

ART.7 Organi della fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Presidente;

-il Collegio sindacale.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

operano, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione o che comunque determinino una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

ART.8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6 in ragione di uno per ciascun Ente.
2. Ognuno degli Enti si obbliga ad effettuare la nomina almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio. Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato di un egual numero anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione salvo pattuizione contraria. Ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art. 6 potranno in essere forme di consultazione preventiva finalizzate a verificare la sussistenza in capo ai soggetti designati dai requisiti di cui al comma successivo. Il Consigliere nominato dal Presidente della regione Siciliana è di diritto il Presidente della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica. In particolare, tali componenti saranno scelti, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, tra coloro



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, altresì, tra coloro che abbiano ricoperto, per almeno un intero mandato, non inferiore a un triennio, incarichi analoghi a quelli oggetto di nomina presso enti del SSN o con lo stesso integrati o accreditati e presso soggetti pubblici o privati aventi finalità coincidenti con quelle di cui al precedente art. 2, ovvero che siano stati inquadrati per almeno dieci anni con funzioni di responsabilità di articolazioni organizzative presso pubbliche amministrazioni che svolgano attività assistenziali, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società aventi fatturato annuo non inferiore a quello risultante dalla media degli ultimi tre bilanci di esercizio della Fondazione.

Potranno essere altresì nominati i soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, come modificato dall'art. 81, comma 2, della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, ovvero coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per la nomina a Direttore generale degli Enti del SSN dal D. Lgs. n. 171/2016.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

5. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995. Ai componenti diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà corrisposto nella misura massima il compenso omnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, previsto dall'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11 per i componenti degli organi di amministrazione dei soggetti



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

istituzionali ivi previsti.

6. Per tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione i compensi saranno comunque adeguati alle disposizioni applicate *ratione temporis* nella Regione Siciliana.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti. In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:

- a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;
- b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;
- c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;
- e) approvare le modifiche statutarie;
- f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
- g) deliberare la costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;
- h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- i) adeguare i compensi dei propri componenti nei limiti di cui al comma 5



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

del precedente art.8;

1) approvare l'organizzazione

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art. 16.

ART. 10 Consiglio di Amministrazione (convocazione e *quorum*)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente art. 6.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve

FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di due componenti, o, nel caso in cui i componenti divenissero più di tre ai sensi dell'art. 8, comma 1, con la presenza di almeno il 50% dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente si considera doppio.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

7. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

8. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.

2. Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, con le modalità e i criteri previsti per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere d'Amministrazione, fermo restando l'obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate. Può inoltre adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione

ART. 12 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Presidente



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

della Regione Siciliana, dei quali due su proposta, rispettivamente, dell'Assessore regionale della Salute e dell'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio è presieduto dal componente nominato direttamente dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

3. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del Presidente della Fondazione, con esclusione di quelli correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti.

Art. 13 Comitato Tecnico Scientifico

1. La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché dell'attività scientifica svolta da altri



FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

soggetti alla quale la Fondazione partecipa.

2. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato, nonché i requisiti, le modalità di nomina e i compensi dei componenti dello stesso saranno fissati dal Regolamento interno.

Art. 14 Scioglimento della fondazione e destinazione dei beni

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità affini tra i quali possono essere gli stessi Enti deliberanti.

Art. 15 Coordinamento con la programmazione dell'Assessorato regionale della Salute e norme di rinvio

1. Sulla base dei principi scaturenti dall'art. 16, comma 1, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, sono trasmessi all'Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:

- a) bilancio d'esercizio;
- b) dotazioni organiche complessive;
- c) programmi annuali e pluriennali di attività e le loro variazioni e integrazioni e verificare l'attuazione degli stessi;
- d) costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;
- e) scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio.

2. La trasmissione di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione al fine di consentire, entro il sessantesimo giorno dal

FONDAZIONE “ISTITUTO G. GIGLIO” - CEFALÙ

STATUTO

ricevimento degli atti inviati, la verifica della loro conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte dell'Assessorato regionale della Salute.

Decorso tale termine, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l'Assessorato regionale della Salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio. L'efficacia dell'atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell'Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando l'obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell'Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni del codice civile e, in specie, artt. 14 e ss. 14 e ss.

